

Repertorio n.21.675

Raccolta n.6.455

- ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI UNIPERSONALE  
REPUBLICA ITALIANA

L'annuo duemilacinque il giorno ventuno del mese di novembre

(Addì 21-11-2005)

In Pescara, alla Via delle Caserme n.9.

Innanzi a me dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Cepagatti, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente:

- DANDOLO Antonio, nato a Napoli il 20 ottobre 1955, Direttore Generale del Comune di Pescara, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma in nome, vece, conto ed interesse del:

"COMUNE di Pescara", con sede legale ivi alla Piazza Italia n.1, C.F. 00124600685, costituito nella Repubblica Italiana, in virtù dei poteri allo stesso spettanti in forza di legge.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, con il mio consenso rinuncia all'assistenza ei testimoni e ,quindi, con il presente atto, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di Pescara, come innanzi rappresentato, costituisce una società per azioni unipersonale denominata "PESCARA GAS S.p.a." - Unipersonale giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 4 agosto 2005 N.177 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto: il riscatto delle reti, degli impianti e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.a.), l'acquisto della proprietà delle reti, degli impianti e di ogni dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas.


La società potrà sviluppare anche le attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione ed implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché la gestione di reti, impianti e manufatti.

La società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

La società potrà, altresì, svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

La società può, in vista del conseguimento degli scopi sociali, costituire specifici enti o società oppure partecipare ad enti o società già costituiti, previa deliberazione dell'assemblea, sempre che l'assemblea reputi tali iniziative necessarie ed opportune in relazione, ad esempio, all'entità dell'investimento, alla consistenza del rischio d'impresa, all'esigenza di operare in conformità ad una scala che consenta significative economie, alla prospettiva di mettere a frutto esperienze acquisite e di acquisirne di nuove.

La società, per il conseguimento dei propri scopi, potrà compiere tut-



te le operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta, l'accettazione di finanziamenti, nonché l'accensione di mutui o la prestazione di garanzie) che risultino necessarie ed opportune. -----

#### ----- ARTICOLO 3 -----

La Società ha sede in Pescara. -----  
Ai soli fini della pubblicità nel Registro delle Imprese il componente precisa che l'indirizzo che dovrà risultare da quest'ultimo è il seguente: Pescara Piazza Italia N.1. -----

#### ----- ARTICOLO 4 -----

Il capitale sociale viene determinato in euro centoventimila (€120.000,00) suddiviso in mille (1.000) azioni ordinarie, ciascuna del valore di euro centoventi (€120,00), ed è sottoscritto interamente dall'unico socio costituente il quale ha provveduto a versare per intero il capitale sociale presso la Banca Caripe S.p.a. come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata da detta Banca il 21 ottobre 2005 e che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale. -----  
Tali azioni sono state interamente liberate dal predetto azionista mediante versamento in numerario. -----

#### ----- ARTICOLO 5 -----

La durata della Società è stabilita sino al trentuno (31) dicembre due-milacinquanta (2050) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto. Il primo esercizio si chiuderà il 31-12-2005. -----

#### ----- ARTICOLO 6 -----

La società è costituita sotto l'osservanza di questo atto costitutivo e dello statuto che, firmato dal Componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", al fine di farne parte integrante sostanziale. -----

#### ----- ARTICOLO 7 -----

A comporre il primo organo amministrativo della qui costituita Società viene nominato quale Amministratore Unico, per il periodo di anni tre (3) il signor Del Bianco Ing. Massimo nato a Manoppello il 6 novembre 1961 al quale la nomina verrà comunicata con separato atto. Il Componente precisa che non sussistono a carico del nominato amministratore unico cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

L'Amministratore unico provvederà a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della Società, ed è autorizzato ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. -----

#### ----- ARTICOLO 8 -----

A comporre il primo Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi vengono nominati i signori: -----

- Farchione dott. Giuseppe nato a Pescara il 5 luglio 1960 Presidente del Collegio Sindacale, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 12-04-1995 (G.U. 31 bis del 21-04-1995); -----
- Del Castello dott. Michele nato a Pratola Peligna il 29 luglio 1958, i-

scritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 26-03-1996 (G.U. 28 bis del 05-04-1996); -----

- Ranalli dott. Gaetano nato a Pescara il 25 marzo 1950 (Sindaci effettivi) , iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 12-04-1995 (G.U. 31 bis del 21-04-1995); -----

- Felizzi dott. Alessandro nato a Pescara il 26 giugno 1975, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 05-12-2003 (G.U. n.97 serie IV serie speciale del 12-12-2003); -----

- Garofalo dott. Carlo nato a Pescara il 29 aprile 1967, iscritto nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 27-07-1999 (G.U. n. 77 del 28-09-1999), ai quali la nomina verrà comunicata con separato atto. -----

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza. -----

Le spese di costituzione del presente atto ammontano a circa euro tremila (€.3.000,00). -----


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia, con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi, letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva e conferma. -----


Consta di due fogli ed occupa quattro pagine intere e sin qui della quinta. -----

HANNO FIRMATO: -----

- DANDOLO Antonio -----


- GIOVANNI DI PIERDOMENICO (NOTAIO) -----





# Statuto Pescara Gas S.p.A.

## INDICE



### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Oggetto Sociale

### TITOLO II - SOCI - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Soci e Capitale

Articolo 6 - Azioni

Articolo 7 - Limiti alla circolazione delle azioni

Articolo 8 - Ingresso nuovi soci

Articolo 9 - Obbligazioni

### TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 10 - Organi della Società

### TITOLO IV - ASSEMBLEE


Articolo 11 - Assemblea della Società

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

Articolo 15 - Diritto di intervento



## TITOLO I - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

### Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pescara, denominata Pescara gas S.p.A., indicata nel prosieguo come "Società".

### Articolo 2 - Sede


1. La sede legale della Società è nel Comune di Pescara.
2. Con deliberazione dell'Amministratore Unico la Società potrà istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

### Articolo 3 - Durata

1. Il termine di durata della Società è fissato al 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.

### Articolo 4 - Oggetto Sociale

1. La Società è costituita per riscattare le reti, degli impianti, e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.A.) e acquistare così la proprietà delle reti, degli impianti e di ogni dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas.
2. La Società potrà sviluppare anche le attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione e implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché la gestione di reti, impianti e manufatti.
3. La Società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.



2. Ogni azione dà diritto a un voto.

#### Articolo 7 - Limiti alla circolazione delle azioni

1. Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico, per tutta la durata della Società.
2. Qualsiasi trasferimento azionario che, anche indirettamente e in tempo successivo, faccia venir meno la titolarità, in mano pubblica, della totalità delle azioni della Società, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società stessa.

#### Articolo 8 - Ingresso nuovi soci

1. Gli Enti locali che abbiano titolo ed interesse all'acquisizione delle quote della Società possono chiedere di entrare a far parte della medesima, conferendole contestualmente - in caso di esito positivo del procedimento di cui ai successivi commi del presente articolo - la proprietà delle proprie reti, dei propri impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per la distribuzione del gas naturale.
2. La domanda di ammissione alla Società, rivolta per iscritto all'Organo amministrativo, e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:
  - a) dichiarazione di piena conoscenza, ed integrale accettazione, di tutte le disposizioni del contratto sociale e del presente Statuto, e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società;
  - b) l'indicazione dell'organo sociale che ha deliberato la domanda;
  - c) l'information memorandum.
3. La Società si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga del caso.
4. In ogni caso l'ingresso di altri Enti locali nella Società è subordinato alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma volto a coordinare e definire le modalità di organizzazione del servizio.
5. Sulla domanda di ammissione di nuovi soci decide l'Assemblea in seduta Straordinaria.

#### Articolo 9 - Obbligazioni



3. Il luogo di convocazione dell'Assemblea deve essere compreso nel territorio del Comune di Pescara.
4. L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.
5. In mancanza delle formalità previste dai paragrafi precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea, l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

### Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata ogniqualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio;
  - b. nomina e revoca l'Amministratore; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, se previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
  - c. determina il compenso dell'amministratore e dei sindaci;
  - d. delibera sulla responsabilità dell'amministratore e dei sindaci;
  - e. approva, dopo essere stato predisposto dall'Amministratore Unico, il documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro atto di indirizzo della Società.
5. L'Assemblea ordinaria:





3. La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore unico, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società né ai membri del Collegio Sindacale o ai dipendenti delle società da essa controllate, né ad aziende o Istituti di credito.
4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.


#### Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.
2. Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità del voto ed accertare i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea nomina un segretario.

### TITOLO V - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

#### Articolo 17 - Amministratore Unico

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. L'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, ed ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'Amministratore Unico i poteri relativi a:
  - a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
  - b) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare



organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

2. I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento - anche individualmente - ad atti di ispezione o di controllo in relazione ai quali dovrà compilarsi verbale da inserirsi nel libro delle adunanze del Collegio sindacale.

#### Articolo 20 - Controllo contabile

1. Ai sensi dell'art. 2409-bis, 3° comma del Codice Civile, il controllo contabile é esercitato dal Collegio sindacale con le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2409-ter, del Codice Civile.
2. Qualora la Società decida di far ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile verrà affidato ad un Revisore Contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

### TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

#### Articolo 21 - Esercizio Sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2005.
2. L'Amministratore Unico redige il bilancio di esercizio nei termini e nelle forme previste dalla legge.

#### Articolo 22 - Utili di esercizio

1. Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati:
  - a) il 5% (5 per cento) degli utili netti saranno attribuiti alla riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - b) il residuo 95% (95 per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi verranno devoluti alla riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.



COMUNE DI PESCARA

STORNI E VARIAZIONI PER RISORSA

(Proposte) al 27-07-2005 Pag. 1


Risorsa 620 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP. ED ALTRI ISTITUTI

Capit. Ar.	Descrizione Voce di Bilancio	C.Mecc. VE	Operaz.	Data	Atto	Importo Variato	
144110	MUTUO PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI SCOPO A CAPITALE INTERA	5030620	V 15	21-07-05	196 CC 21-07-05	120.000,00	
TOTALE RISORSA 620) Attuale : 28.879.077,39		(+)	120.000,00	(-)	Var.Tot	120.000,00	Assest: 28.999.077,39
TOTALE RIEPIL.GENERALE) Attuale : 28.879.077,39		(+)	120.000,00	(-)	Var.Tot	120.000,00	Assest: 28.999.077,39



CONSIGLIO C. 196 del 21-07-2005

VOCE DI BILANCIO Capit. Ar. Descrizione	Stanziamiento	COMPETENZA				
		Variazioni	Stanz. Assestat			
E 144110 MUTUO PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI SCOPO A CAPITALE INTERAMENTE COM. LE SERV. PUBBLICI CO DISTRIB. GAS (U. CAP. 362455) (5030620)		120.000,00	120.000,00			
U 362455 COSTITUZIONE SOCIETA' DI SCOPO A CAPITALE INTERAMENTE COM. LE SERV. PUBBLICI CO DISTRIBUZIONE GAS (CAP. E. 144110) (2120108-07)		120.000,00	120.000,00			
ENTRATE IN AUMENTO		120.000,00				
ENTRATE IN DIMINUZIONE						
TOTALE ENTRATE		120.000,00	120.000,00			
USCITE IN AUMENTO		120.000,00				
USCITE IN DIMINUZIONE						
TOTALE USCITE		120.000,00	120.000,00			





Città di Pescara

al N. 6455 di raccolta

COPIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 04-08-05 Deliberazione N. 177

**Oggetto:** COSTITUZIONE SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE COMUNALE CUI CONFERIRE LA PROPRIETA' DI RETI ED IMPIANTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-VARIAZIONE DI BILANCIO.

L'anno duemilacinque il giorno quattro del mese di agosto alle ore 16,35, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza del Signor Dott. MELILLA GIANNI con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. MONTILLO VINCENZO, coadiuvato dal Segretario Verbalizzante Sig. Dott. ADDARIO LUIGI,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

D'ALFONSO LUCIANO	A	TENAGLIA ANGELO	A
MASCI CARLO	A	COSTANTINI CARLO	P
DI BARTOLOMEO AGOSTINO	P	MARCHEGIANI PAOLA	P
PAGANO NAZARIO	A	ZUCCARINI UGO	P
RICCI ERMANNO	P	SPINA ENRICO	P
PASTORE ANDREA	A	CESARONE LORENZO	P
VERI' NICOLETTA	A	DEL VECCHIO ENZO	A
DOGALI VINCENZO	P	TESTA GUERINO	A
BOZZOLAN FEDERICO	P	FERRARA NICOLA	P
SOSPIRI NINO	A	FIORILLI BERARDINO	P
DI LUZIO AUGUSTO	A	DI BIASE LICIO	P
ALBORE MASCIA LUIGI	A	BRUNO GIUSEPPE	A
CASTIGLIONE ALFREDO	A	SIEGA BERNARDO	A
ANTONELLI MARCELLO	A	ACERBO MAURIZIO	A
MANCINI GEREMIA	A	DI NISIO FAUSTO	P
MELILLA GIANNI	P	PERSICO ROCCO	A
TORLONTANO GLAUCO	P	CICCARELLI GINA	A
IMBASTARO ENZO	P	DI MARCO MICHELE	P
CARULLI ROBERTO	P	GROSSO FELICE ANTONIO	A
ARCURI VIOLETTA	P	SPREACACENERE CARLO	P
PACE DAVIDE	P		

Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri assenti n. 20.

Sono inoltre presenti

DI BIASE-DE COLLIBUS-D'AMICO RUDY-D'ANGELO-MANCINI-PADOVANO LACCHE-DE BLASIO-CIOFANI-DI PIETRANTONIO-D'AMICO GIORGIO-BALDUCCI-D'INCECCO.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero sufficiente per deliberare

Sono presenti gli scrutatori Sigg.:

PACE DAVIDE  
CESARONE LORENZO  
TESTA GUERINO



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, riportati nell'allegato;

### PREMESSO CHE

- con contratto n. 1157 di rep. del 26.04.1939, registrato il 23.5.39 al n. 1419 mod. I, - modificato con contratto n. 2264 del 30.3.46, registrato il 23.5.46 al n. 929 - fu dato in concessione alla Soc. An. Industriale Camuzzi il diritto di impiantare ed esercitare una officina gas nella città di Pescara per un periodo di anni sessanta, decorrenti dal primo gennaio successivo all'avviamento dell'esercizio;
- con contratto n. 16303 di rep. del 25.10.1975 registrato il 5.12.75 al n. 4480, fu dato in concessione alla Camuzzi S.p.A., con scadenza 31.12.2005, il diritto in esclusiva del servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio comunale;
- con contratto n. 22261 di rep. del 1.3.84, registrato il 22.3.84 al n. 2441, fu concesso alla Camuzzi S.p.A. l'ampliamento dell'impianto e delle opere, con contributi a fondo perduto a carico dello Stato e FESR, opere "da iscrivere su apposito libro lavori con passaggio gratuito al Comune";
- nel corso della validità del citato ultimo contratto Enel Rete Gas S.p.A. è subentrata alla Camuzzi S.p.A.;
- il 31 dicembre 2005 giungerà in scadenza l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pescara ad Enel Rete Gas S.p.A.;
- a norma dell'art. 14, commi 1 e 7, del D. Lgs. n. 164/2000 gli enti locali devono avviare la procedura di gara "non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio";
- nel rispetto della suddetta disposizione, il Comune - con deliberazione della Giunta n. 964 del 12.10.04, rettificata con deliberazione n. 1304 del 16.12.04 - ha provveduto ad avviare la procedura di gara per la selezione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas;

### DATO ATTO CHE

- in data 24.03.2005 è stato inviato il Bando di gara all'ufficio pubblicazioni della Comunità Europea;
- sono in corso le operazioni di gara tramite licitazione privata per l'affidamento del servizio in questione, essendosi conclusa la fase di prequalificazione;

### CONSIDERATO CHE

- l'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2004 e s.m.i. prevede che "alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarate reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale (...)";
- con deliberazione n. 556 del 17.5.05, la Giunta Comunale deliberava "di avviare il procedimento finalizzato al riscatto delle reti e degli impianti gas";

### CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- l'art. 16, settimo comma, del D.Lgs. n. 164/2004 e s.m.i. dispone che "per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme

alla variazione di Bilancio, in data 27.07.2005, che si allega;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze" in data 27.07.2005, che si allega;

Visto l'art. 42 del Decreto Lgs.vo n. 267/2000

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima designati, come da scheda allegata:

consiglieri presenti n.26

astenuti n.1 (Di Biase)

votanti n.25

voti favorevoli n.20

voti contrari n.5

#### DELIBERA

1.di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di costituire una Società di scopo a capitale interamente comunale denominata "Pescara Gas S.p.A." avente un capitale sociale pari ad Euro 120.000,00 per il riscatto della proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas nei confronti di Enel Rete Gas S.p.A.;

3.di individuare sin d'ora nella costituenda società di scopo il futuro soggetto proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

4.di approvare la bozza di Statuto della costituenda società che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5.di dare mandato al direttore generale a sottoscrivere gli atti di costituzione della costituenda Società che saranno stipulati ai rogiti di notaio precisando che le relative spese notarili, ammontanti presuntivamente ad Euro 4.000,00, faranno capo al tit.I fun.12 serv.01 int.03 del Bilancio di previsione 2005 "Gestione servizio distribuzione gas" (Cap.329000 del Peg 2005) p. imp.242/2005;

6.di dare atto che la spesa di Euro 120.000,00 necessaria alla costituzione della società e del capitale sociale viene finanziata con mutuo apportando allo stesso Bilancio le seguenti variazioni in entrata e in uscita (Alleg.1):

#### PARTE I ENTRATA

OGGETTO	VARIAZIONE IN PIU'
<b>TITOLO V</b>	
Mutuo per costituzione società di scopo a capitale interamente comunale-servizio pubblico distribuzione GAS	120.000,00

#### PARTE II SPESA

OGGETTO	VARIAZIONE IN PIU'
<b>TITOLO II</b>  Costituzione società di scopo a capitale interamente comunale-servizio pubblico distribuzione GAS	<b>120.000,00</b>

7.di dare atto, inoltre, che con la variazione in argomento permangono i prescritti equilibri di bilancio e che viene modificato il bilancio pluriennale relativamente all'es.2005;

8.di provvedere con successiva deliberazione all'approvazione dello schema di contratto destinato a regolare i futuri rapporti tra il Comune e la costituita società di scopo;

9.di dare atto che l'espletamento della procedura di gara in itinere per la selezione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale fino alla sua completa definizione, sarà operato a cura dei competenti uffici comunali;

10.di impegnare l'Amministrazione comunale tutta a salvaguardare, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'imprenditore subentrante, i livelli di qualità e sicurezza del servizio, attraverso l'utilizzo delle professionalità acquisite dai lavoratori dipendenti dal gestore uscente.





vigenti in materia di servizi pubblici locali";

- il D. Lgs. n. 164/2000 e s.m.i. nulla dispone in ordine all'eventuale cessione, da parte degli enti locali della proprietà delle reti strumentali all'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale;

- per effetto dei combinati disposti delle norme sopra citate, la disciplina generale di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si applica al settore del gas naturale solo in via residuale e suppletiva, cioè per quegli aspetti che la normativa di settore non regola;

- l'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che "gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio di servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13";

- a norma del sopra richiamato comma 13 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "gli enti locali, (...), nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove previsto, o dagli enti locali (...);"

#### RITENUTO CHE

- il modulo organizzativo delineato dall'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - ancorché non espressamente previsto anche con riferimento al settore del gas - sia, tuttavia, compatibile con tale sistema, in quanto non è espressamente vietato dalla normativa di settore;

- la cessione, da parte dell'ente locale, della proprietà delle reti strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale di distribuzione del gas in favore di una costituenda società a capitale interamente pubblico (rectius comunale), non presenta profili di criticità all'apertura del settore alle regole della concorrenza;

- quanto sopra è confermato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale, con la delibera n. 55/04, ha letteralmente affermato che "sebbene il comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 escluda dall'ambito di applicazione dell'intera disciplina contenuta nell'articolo medesimo il settore del gas naturale, può ritenersi, tuttavia, che gli enti locali abbiano comunque la facoltà di conferire, (...), la proprietà delle infrastrutture a società di capitali delle quali detengono la maggioranza del capitale; ciò in quanto detta facoltà è implicitamente riconosciuta dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 164/00";

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera n. 55/04, alla luce delle suesposte considerazioni ha ritenuto opportuno "prevedere che lo schema di contratto tipo, coerentemente con l'assetto proprietario definito dal D. Lgs. n. 164/2000, sia articolato in due distinte versioni a seconda che la proprietà delle infrastrutture di rete sia direttamente intestata all'ente che affida il servizio, ovvero che sia stata conferita dall'ente locale ad una società di capitali secondo le modalità sopra descritte";

#### RITENUTO ALTRESI' CHE

- al fine di realizzare un uso efficiente delle risorse - nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché in vista di un miglioramento a livello economico-

finanziario e dell'ottimizzazione delle relative posizioni fiscali - sia opportuno che il Comune assuma il modulo organizzativo previsto espressamente dall'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero proceda alla costituzione di una società di capitali a totale capitale comunale che assuma la proprietà delle infrastrutture di rete;

- la costituzione della predetta società risponde ad esigenze di valorizzazione degli standard di gestione del servizio in ragione di un più efficace controllo che la costituenda società potrà assicurare nei confronti del selezionando gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

- la costituzione della predetta società risponde, altresì, ad esigenze di valorizzazione degli assets del Comune consentendo un maggior controllo dei livelli di costo, dei profili economico-finanziari, nonché l'ottimizzazione delle relative posizioni fiscali;

- alla stregua dell'attuale quadro normativo, la costituenda società interamente pubblica non è in ogni caso suscettibile di successivi, futuri, processi di privatizzazione, a garanzia della permanenza della titolarità pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas;

#### CONSIDERATO INFINE CHE

- la costituzione della società di scopo potrà consentire un più efficace livello di controllo sul gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas, con riferimento agli standard di servizio previsti dalla documentazione di gara e dalla disciplina di settore;

- nel perseguimento di tale obiettivo, il Comune - per il tramite della costituenda società di scopo - potrà valorizzare le professionalità e l'esperienza acquisita dai lavoratori dipendenti dal gestore uscente;

- quanto sopra è coerente con l'interesse del Comune a salvaguardare i livelli occupazionali;

#### PRECISATO CHE

- nelle more della costituzione della società comunale oggetto della presente deliberazione, il Comune ha avviato altresì una serie di consultazioni con primari istituti bancari per verificare la fattibilità di un'operazione di finanziamento preordinata al riscatto delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas da Enel Rete Gas S.p.A.;

- a tal fine il Comune ha altresì provveduto a verificare la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione di costituzione della società di scopo oggetto della presente deliberazione e riscatto delle reti da Enel Rete Gas S.p.A.;

Visto l'art. 14 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

lo Statuto comunale;

Vista la Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, n. 55/04;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 55, comma 2° dello Statuto Comunale e degli artt. 61.2 e 69.1 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente





ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 177 DEL 4-8-05

# CITTA' DI PESCARA

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

prot. int.16/2005 - parere n.13

addì, 26/07/2005

schema di deliberazione(n.196 provvisorio del 21/07/2005) da sottoporre all'esame del Consiglio comunale avente per oggetto:


Costituzione Società di scopo a capitale interamente comunale cui conferire la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni strumentali alla Gestione del Servizio Pubblico di distribuzione Gas. *RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO.*

parere del Collegio dei revisori ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e del regolamento di contabilità

Limitatamente alla variazione di Bilancio si esprime parere favorevole, sotto l'aspetto della congruità, coerenza ed attendibilità, semprechè in fase gestionale vengano rispettati i limiti del Patto di stabilità.


Il collegio si riserva di esaminare il Piano Industriale della costituenda Società.

Revisore	Presidente	Revisore
Dott.ssa Meri Iannacone ASSENTE	Rag. Ettore Rapino	Rag. Angelo Ceci



86

O  
—  
—  
P  
—  
A  
—  
D  
a  
V  
V  
A  
C  
F  
C  
E  
M  
M  
A  
/



**Per copia conforme**

Pescara, 10/08/2005

IL DIRIGENTE DI SETTORE

CITTA' DI PESCARA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
FINANZE-BILANCIO-POLITICHE PER IL PERSONALE- CONTENZIOSO-CED ED  
INFORMATIZZAZIONE-SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

OGGETTO: COSTITUIRE SOCIETA' DI SCOPO ACAPITALE INTERAMENTE  
CON LE CUI COMPETENZE LA PROPRIETA' DI RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONE  
STRUMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS  
E RELATIVO VAR.2. BILANCIO

VERBALE N° 68 SEDUTA DEL 27.7.05

PRESENTI ARCURI, PACE, SPINA, BRUNO, DI MARCO, DI BARTOLO  
MARCO

ASSENTI DI NISIO, MASCI, MANCINI, ANTONELLI, COSTANTINI, GROSSO, TESTA,  
FERRARA, FIORILLI, CICCARELLI, SPREACACENERE, RICCI

Dopo la discussione di carattere generale, si procede alla votazione dell'argomento di cui  
all'oggetto con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI 15  
VOTI CONTRARI 1  
ASTENUTI 2

Con queste considerazioni:

Parere espresso FAVOREVOLE  
COMPONENTI:  
DI NISIO       

MASCI       

MANCINI       

ANTONELLI       

ARCURI       

PACE       

COSTANTINI       

SPINA       

GROSSO       

IL SEGRETARIO

M. Blasi

TESTA       

FERRARA       

FIORILLI       

BRUNO       

CICCARELLI       

DI MARCO       

SPREACACENERE       

RICCI       

DI BARTOLOMEO       

IL PRESIDENTE

Paolo Pace



OG



Par


Li,

Par

Li,

Pa

Li,



**Per copia conforme**

Pescara, 10 AGO. 2005

IL DIRIGENTE DI SETTORE



Città di Pescara

Medaglia al Merito Civile

---0---

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 177 del 4-8-2005

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETA' DI SCOPO A CAPITALE INTERAMENTE COMUNALE CUI CONFERIRE LA PROPRIETA' DI RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS. *e relative variazioni di bilancio*

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000



Parere di Regolarità tecnica: *favorevole*

Li, 21/7/05

Il Responsabile del Servizio

*[Signature]*

Parere di Regolarità contabile: *favorevole*

Li, 26/07/2005



Il Responsabile del Servizio

*[Signature]*

Parere ai sensi dell'art. 55 - comma 2 - dello Statuto


ed artt. 61.2 e 69.1 del Regolamento del Consiglio Comunale

Parere di Legittimità: *favorevole*

Li, 26/7/05

Il Segretario Generale


*[Signature]*



Comune di Pesorara  
Ufficio di  
Servizio

via, n. 100

00100



Per copia conforme

Pesorara, 10 AGO. 2005

IL DIRIGENTE DI SETTORE



**PRESIDENTE**

La parola all'Assessore D'ANGELO.

Prego i colleghi di prendere posto, si tratta di una delibera molto importante, penso che tutti i Consiglieri

**Assessore D'ANGELO**

Grazie Presidente.

Come giustamente diceva il Presidente si tratta di una delibera importante nel senso che dopo oltre cinquant'anni il Comune di Pescara rientrerà nella proprietà delle reti di distribuzione del gas.

È una delibera con la quale l'indirizzo di costituzione della società con la quale noi andremo a riacquistare le reti dall'ENEL per poi successivamente o contemporaneamente riaffidare ad una società di gestione la distribuzione del gas stesso.

Perché è importante?

È importante perché attraverso questa società, attraverso la gestione delle reti del gas, attraverso un canone alla società che si aggiudicherà l'appalto, il Comune di Pescara potrà godere di risorse fresche finanziarie, con le quali finanziare attività aggiuntive nel bilancio.

Al fine di lasciare agli atti del Consiglio il contenuto della delibera, di quello che si sta operando, io mi permetto di leggere alcuni appunti, in modo tale che poi rimarrà agli atti a disposizione di tutti i Consiglieri che volessero in un altro momento, considerato che oggi l'attenzione non è molto forte, avere elementi per capire quello che sta succedendo.

Allora, il 31 dicembre 2005, scadrà la concessione delle reti del gas del Comune di Pescara che è stata gestita dall'Enelgas, ex Camuzzi, dal '48 ad oggi.

A tale proposito il Comune ha indetto un bando di gara per l'assegnazione della nuova concessione di durata pari a 12 anni che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2005.

Per rientrare in possesso della rete il Comune dovrà pagare all'Enelgas un corrispettivo pari al valore della rete decurtato dell'importo dei finanziamenti avuti nel corso degli anni.

Il Comune di Pescara intende procedere all'acquisto mediante costituzione di una società di scopo, New Co., a maggioranza pubblica, incredibile.

Tale società potrà acquisire la proprietà della rete e riceverà l'incasso dei canoni pagati dalla nuova società di gestione.

La delibera 237 del 2000 ha stabilito che i ricavi annui complessivi derivanti, è una normativa di riferimento, la delibera è del CIPE, del Ministero, che ricavi annui complessivi derivanti dall'attività di distribuzione del gas non possono superare un determinato valore soglia, definito vincolo sui ricavi di distribuzione, cioè VRD, che include i costi di ammortamento, di gestione, e la remunerazione del capitale investito ritenuti congrui.

La formula per il calcolo del VRD è stata modificata ed è abbastanza complessa e non spiegabile in questa sede, impiegheremmo un tempo non a disposizione.

Altri aspetti, la rete del gas che il Comune intende riscattare è composta da circa 295 chilometri di tubi in acciaio, una cabina di prelievo, 37 gruppi di riduzioni finali, 4 gruppi di riduzioni industriali, 30 impianti di protezione catodica, oltre 56.000 misuratori e circa 2 chilometri di punti gas che complessivamente ammontano a 57.830 unità.

È prassi consolidata nei bandi di gara per le concessioni delle reti esprimere il canone di concessione come percentuale di VRD, cioè bandi di gara, le ditte partecipano ai bandi di gara, il Comune indica la percentuale di VRD che deve essere corrisposta al Comune da parte dell'azienda che dovesse aggiudicarsi l'appalto.

A tale proposito il VRD nel corso degli ultimi anni è stato abbastanza consolidato, e si aggira attorno ai 5 milioni di euro.

Ripeto, il VRD è il limite massimo di ricavo consentito all'azienda, il valore di riscatto della rete che non è stato ancora definito.

La lettera di invito prevede un canone da offrire pari a percentuale minima del 45% del VRD, cioè l'azienda che parteciperà alla gara non potrà partecipare con un'offerta inferiore al 45% del VRD, cioè un'offerta minima di 2.200.000 euro.

Il valore della rete e degli impianti da riscattare allo stato attuale, oscilla tra i 7.500.000 euro e gli 11 milioni di euro.

Sulla base di quanto detto è intenzione del Comune di Pescara ricercare finanziatori per il riscatto della rete gas da ENELGAS, tale finanziamento sarà ripagato con parte dei canoni che la società che si aggiudicherà il bando di gara, verserà alla New Co, come corrispettivo per la concessione.

Sostanzialmente che cosa si vuol dire?

Questa è una esposizione sintetica in modo tale che resti chiaro cosa sta succedendo, succederà che con gli atti oggi il Consiglio, se voterà, darà l'avvio alla costituzione di una società a capitale

interamente pubblico incredibile, che significa?

Che la legge impone, per le società che dovranno gestire il gas, la impossibilità di cedere quote del proprio capitale sociale, sarà sempre una società interamente a capitale pubblico.

È una società, e lo Statuto spero che l'avete detto, che si compone di un Consiglio di Amministrazione Unico, ci sarà una sola figura, un solo Amministratore, proprio perché la società non è che avrà compito di gestione reale, ma dovrà sostanzialmente controllare l'operato della società che poi gestirà concretamente le reti del gas.

Per cui, proprio per evitare la duplicazione, l'incremento, i carrozzoni, pagare indennità a Consigli di Amministrazione ed altro, si è previsto un solo Presidente, una sola figura di Amministratore delegato. Nel frattempo cosa dovrà succedere?

Che noi troviamo sul circuito finanziario bancario banche che siano disposte sostanzialmente a finanziarci con dieci, sette, otto, nove milioni di euro, la cifra che si sta definendo in questi giorni, la cifra da dare ad ENELGAS affinché il primo di gennaio il Comune possa rientrare in possesso delle reti.

Come pagherà il Comune un mutuo per entrare in possesso degli otto milioni di euro?

Il Comune dovrà cedere chiaramente parte degli incassi, parte del VRD, di quel canone di concessione di cui si parlava prima che non potrà essere inferiore ai 2.200.000 euro, una parte sarà destinata al pagamento della rata mutuo alla banca o al pool di banche con le quali stabiliremo il contratto di finanziamento di riscatto delle reti del gas, il che significa che contemporaneamente il 1° di gennaio il Comune di Pescara, la società acquisisce le reti e paga ENELGAS, rientra in possesso delle reti e nello stesso tempo cede a società che vincerà l'appalto, la gestione delle reti.

Questa è una normativa che il Comune di Pescara può attuare per il semplice fatto che già dal 31 dicembre 2004, noi abbiamo avviato le procedure per far sì che le reti tornassero in possesso del Comune di Pescara.

Se noi non avessimo espresso l'intendimento di procedere in tal senso, ci saremmo trovati costretti a prolungare alla società Camuzzi il contratto, il che significa che noi di questi 2.200.000 euro di VRD non ne saremmo mai venuti in possesso, il che significa che avremmo ritardato il riscatto delle reti, e che significa che di risorse aggiuntive al bilancio del Comune non ne poteva beneficiare.

Capisco che è una materia abbastanza complicata, in ogni caso se qualcuno ha necessità di qualche chiarimento, in fase di discussione fornirò i chiarimenti a fine discussione.

Grazie.

#### **PRESIDENTE**

Grazie Assessore D'ANGELO.

Il primo iscritto a parlare è il Senatore PASTORE.

#### **PASTORE**

Grazie Presidente.

Ringrazio l'Assessore perché ha cercato anche con una certa speditezza di dare alcuni elementi di valutazione, però la delibera è assolutamente importante sotto il profilo politico, ma del profilo politico fa anche parte la valutazione tecnica e la valutazione economica.

Io vorrei ricordare a me stesso che le norme sui servizi pubblici degli Enti Locali hanno subito varie modifiche, e che si è affermata comunque, ormai l'orientamento espresso dal Legislatore, che la proprietà delle reti sia pubblica e rimanga pubblica.

Questo mi vede favorevole, perché quando le reti sono reti di proprietà di un monopolista, tra virgolette, io preferisco un monopolista pubblico o un monopolista privato.

E sono anche d'accordo sul punto che l'Ente Locale debba divenire proprietario di queste reti, però vorrei anche ricordare ai colleghi e all'Assessore che la legge, l'art. 113 del Testo Unico prevede che poi ci sia una fase della gestione delle reti e una fase della gestione dei servizi.

La gestione delle reti riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie, riguarda le innovazioni, riguarda gli ampliamenti, riguarda gli interventi per potenziare le reti, e questo potrebbe esser fatto anche dall'Ente proprietario e su questo va fatta una riflessione, perché altrimenti anche questo potrebbe essere messo sul mercato come la stessa legge prevede.

E poi c'è l'erogazione dei servizi per i quali si deve seguire una procedura ad evidenza pubblica, perché a questo punto il mercato deve essere il vincitore dell'interesse dei cittadini e del costo del gas per i cittadini.

Ora, a me sembra che questo percorso, non sia esattamente delineato, e siccome è un percorso estremamente delicato ed estremamente scivoloso, a me sarebbe piaciuto avere una relazione puntuale su tutti questi passaggi che possono poi portare alla valutazione più meditata del voto di questo pomeriggio.

Tra l'altro io devo osservare che il fatto di prevedere la costituzione di una società prima che l'ente pubblico abbia riscattato gli impianti, mi sembra, non dico escluso dalla legge, ma comunque un tantino originale, perché significa che sarà la società a trattare e a contrattare, o quantomeno ad essere parte della contrattazione con il soggetto proprietario della rete, mentre io preferirei che la controparte esclusiva e titolata sia l'ente locale, ed in particolare questo Consiglio Comunale che poi dovrà deliberare se e in quale misura arrivare all'acquisto dell'impianto.

Mi sembra che questo atto deliberativo sulla costituzione della società, dovrebbe essere un posterius rispetto al prius dell'acquisizione delle reti a favore del Comune.

La stessa legge infatti stabilisce peraltro che la proprietà delle reti compete agli Enti Locali che può conferire eventualmente alla società ad intero capitale pubblico.

Quindi è un qualcosa che anche logicamente deve precedere, e questo per un fatto di trasparenza e di partecipazione dell'Amministrazione Comunale senza interferenza di chicchessia.

Se invece la società dovesse essere costituita, vi è un soggetto con il quale il Consiglio Comunale avrebbe a che fare e potrebbe in qualche modo influenzare la trattativa molto delicata e molto importante con la proprietà della rete.

Dico che non mi convince questa delibera, oltre per quello che dicevo, la mancanza di un chiaro piano strategico per arrivare a quella che è l'effettuazione del servizio attraverso le procedure ad evidenza pubblica, la costituzione di una società anteriormente all'acquisizione da parte del Comune della proprietà delle reti, però non mi convince perché è una società dove si prevede una figura di Amministratore onnipotente, fa tutto l'Amministratore unico.

Io sono consenziente nel fatto che non ci sia una proliferazione di membri del Consiglio di Amministrazione, però la figura dell'Amministratore unico, in una società pubblica, con i poteri che poi cercherò di dire, previsti da questo Statuto, significa effettivamente attribuire a questo progetto un ruolo e una responsabilità o una irresponsabilità da far pensare, perché io ritengo, e credo che questo lo si possa dire in un consesso consensuale politico come il nostro, che discutere intorno ad un tavolo è sempre utile piuttosto che decidere le cose nel silenzio della propria stanza o magari ricevendo delle telefonate.

Allora, questo Amministratore unico è così onnipotente, e qui faccio un'osservazione di carattere tecnico, che all'art. 2 è previsto addirittura che possa istituire sedi secondarie, quando è noto che le sedi secondarie sono di competenza dell'assemblea straordinaria, quindi una piccola correzione andrebbe fatta, secondo me.

Ma l'Amministratore unico è talmente onnipotente che è previsto che lui deliberi, stabilisca se questa società può partecipare ad altre società, e quindi ampliare o meno il campo della propria attività probabilmente con una previa delibera dell'assemblea, quindi non del Consiglio Comunale, del soggetto che rappresenta il socio unico nell'assemblea della società, e quindi fare tutte le operazioni amministrative del caso.

Si prevede addirittura, e questo lo dico perché mi lascia molto perplesso, non so se è una formula sulla quale non si è riflettuto, oltre che sul fatto delle società partecipate designa le persone destinate a rappresentare la società, può fare di tutto, ma si aggiunge che la società è anche stazione appaltante, perché all'art. 4 si dice: *"La società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale"*, cioè noi affidiamo ad una società, ad un soggetto formalmente privato e gestita da un Amministratore unico, la potestà di espletare le gare, relative all'affidamento del servizio.

Cioè, fatto più importante, più rilevante, il momento finale di tutta questa procedura che comporterà per il Comune di Pescara l'acquisizione di una proprietà a fronte di impegni di bilancio, la costruzione di organizzazione, poi la parte finale più delicata del rapporto con il cittadino, del costo del servizio, del costo dell'erogazione, potrà essere espletata dalla stessa società, che è società socio unico, ma soprattutto è società ad Amministratore Unico e aggiungo onnipotente.

Io ritengo che sulla società si debba fare una riflessione, e che così in questi termini la delibera, anche se sono favorevole al riscatto da parte del Comune della rete per la distribuzione del gas, in questi termini io non la potrò votare, perché non vedo quel progetto complessivo che porterà a questa innovazione importante, quindi affidare al mercato il costo del gas, non vedo chiaramente il percorso che porterà a riscattare le reti e la trasparenza di questo percorso, non vedo come questa società con Amministratore unico, possa gestire un tipo di servizio o addirittura possa gestire le gare per l'affidamento del servizio a terzi.

E quindi in questi termini, salvo chiarimenti dell'Assessore, lo dico fin d'ora, il mio voto sarà contrario.

#### **PRESIDENTE**

Grazie Senatore PASTORE.

Ha chiesto la parola il Consigliere ANTONELLI.



L'Assessore D'ANGELO, anche a seguito dell'intervento vuole dare un utile chiarimento, se non ci sono obiezioni penso che possa essere utile alla discussione.  
Prego Assessore D'ANGELO.

### **Assessore D'ANGELO**

Poiché l'illustrazione è avvenuta in una situazione anche di poca attenzione, Senatore, sicuramente io ho tralasciato dei punti che potevano far maggior chiarezza e mi fa piacere che lei ha letto la delibera, l'ha guardata, ha anche ascoltato quello che dicevo, e questo mi permette di fornire precisazioni.

La società alla quale la società che oggi andiamo a decidere di costituire affiderà la gestione del gas sarà quella che dovrà preoccuparsi di fare la manutenzione, gli investimenti e il servizio.

Oggi noi costituiamo una società che dovrà riscattare le reti, l'appalto, la gara sulla base della quale le società che si sono accreditate sono 18 perché è un bando europeo, è su indicazione che noi oggi stiamo fornendo, cioè non sarà la nuova società che farà l'appalto per trovare, voglio dire, il gestore della rete e del servizio.

Siamo noi oggi Comune che abbiamo fatto l'appalto.

Questa società dovrà soltanto ...

La società viene costituita per 50 anni, oggi in prima battuta noi costituiamo una società che ricomprerà, noi decidiamo oggi di fare la società che dovrà acquistare le reti del gas.

Acquistate le reti del gas, contemporaneamente questa società, sulla base di un capitolato d'appalto che il Comune ha predisposto e già è in pubblicazione, sulla base di queste indicazioni del Comune oggi nostro, non dell'Amministratore Unico, cioè l'Amministratore Unico non farà nulla rispetto alla società che vincerà l'appalto, non avrà di fatto nessun potere.

Oggi, in una fase di passaggio così innovativa ed iniziale, è un Amministratore unico che non ha potere, perché le indicazioni dell'appalto sono fornite da noi, oggi, subito, chi vincerà dovrà gestire per dodici anni sulla base di un capitolato d'appalto che permetterà di vincere o meno.

Tra dodici anni l'Amministratore Unico potrebbe decidere iniziative di altro tipo.

Questo è l'aspetto forse su cui sarà necessario reintervenire, ma quando?

Nel momento in cui noi avremo avviato la gestione e il controllo della società che dovrà gestire il gas, siccome siamo tutti, l'unico come oggi che rientra in possesso della rete del gas, una volta che altri Comuni dovessero fare la stessa operazione che fa il Comune di Pescara, una volta che il panorama di questa problematica si allargherà, nulla vieta al Consiglio Comunale, alla Giunta, non so quale organo dovrà essere a farlo, di prevedere un allargamento del Consiglio di Amministrazione, e giustamente il Senatore dice che è meglio non cantarselo da soli, acquisizione, partecipazione, vendita ed altre cose. Su questo personalmente sono d'accordo con quanto dice il Senatore.

La valutazione di oggi di non allargare la platea degli Amministratori perché di fatti la nuova società che andiamo a costituire, oggi 1° gennaio diventa proprietaria delle reti, un secondo dopo ci sarà la società che deve gestirla, sempre su indicazione da parte del Comune.

Questo è l'aspetto tecnico e di complessità, il che significa che è il Comune oggi che sta cercando la società finanziaria che dovrà dare a quella che dobbiamo costituire il capitale per poter riscattare le reti, e contemporaneamente noi accendere un mutuo con le società bancarie che ci forniranno le risorse.

Io non so se sono stato sufficientemente chiaro, e rimangono in piedi alcune perplessità che il Senatore faceva presente, ma nulla vieta, accoglierle in termini di indicazioni, di indirizzo da parte del Consiglio, nel momento in cui questa problematica dei Comuni che torneranno in possesso della gestione, della proprietà della rete del gas, potrà essere elemento di acquisizione di partecipazione, di allargamento della gestione di queste problematiche.

### **PRESIDENTE**

Grazie Assessore D'ANGELO.

Non vi sono interventi.

Pongo in votazione la delibera di cui al punto 8.

La votazione è aperta.

La votazione è chiusa.

Comunico l'esito del voto:

Consiglieri presenti: 26

Voti favorevoli: 20

Voti contrari: 5

Voti astenuti: 1

**Il Consiglio approva.**


Titolo:

Nome	Voto
Pres. Melilla	SI
Vice P. Persico	SI
Sindaco	SI
Sprecacenero	SI
Bozzolan	SI
Carulli	SI
Pace	SI
Ferrara	SI
Di Marco	SI
Imbastaro	SI
Arcuri	SI
Torlontano	SI
Di Bartolomeo	SI
Del Vecchio	SI
Cesarone	SI
Zuccherini	SI
Marchegiani	SI
Acerbo	SI
Ricci	SI
Siega	SI
Fiorilli	NO
Pastore	NO
Testa	NO
Antonelli	NO
Di Luzio	NO
Di Biase	Astenuto

voti (SI): 20  
voti (NO): 5  
voti (AST): 1  
voti : 26

END DOC

*Spre gas  
lup*



Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Verbalizzante.  
Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

Il Presidente  
F.to MELILLA GIANNI

Il Verbalizzante  
F.to ADDARIO LUIGI

Il Segretario Generale  
F.to MONTILLO VINCENZO

Per copia conforme all'originale.

Pescara, li 10.08.05

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10-08-2005 al 25-08-2005 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Pescara, li 26 AGO, 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 20/08/05 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

Pescara, li 26 AGO. 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

COMUNE DI PESCARA

N. \_\_\_\_\_ di Prot.

Pescara, li 26 AGO. 2005

All'Ufficio \_\_\_\_\_

All'Ufficio \_\_\_\_\_

FASCICOLO UFFICIO

per i provvedimenti di competenza

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DESTINATARIO  
**COMUNE DI PESCARA**



Avete conferito, ai sensi dell'articolo  **2342** (1) codice civile, la somma di Euro 120.000,00  
 **2464** (2) (in cifre)

Centotrentimila/00 per la costituzione della Società:  
**PESCARIA GAS S.p.A.** con Sede a: **PESCARA**

- Società per Azioni con atto unilaterale
- Società per Azioni
- Società a responsabilità limitata con atto unilaterale
- Società a responsabilità limitata

**DATI ANAGRAFICI 1° CONFERENTE**

N.D.G.		COGNOME E NOME <b>COMUNE DI PESCARA</b>	
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO) <b>PESCARA - PIAZZA ITALIA 1</b>			CODICE FISCALE <b>00124600685</b>
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE <b>//</b>		SESSO <b>//</b>	ATTIVITÀ (in chiaro) <b>//</b>
DOCUMENTO (TIPO) <b>//</b>	DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE) <b>//</b>	DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA) <b>//</b>	

**DATI ANAGRAFICI 2° CONFERENTE**

N.D.G.		COGNOME E NOME	
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)			CODICE FISCALE
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE		SESSO	ATTIVITÀ (in chiaro)
DOCUMENTO (TIPO)	DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE)	DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA)	

(1) Società per Azioni  
 (2) Società a Responsabilità Limitata



DATI ANAGRAFICI 3° CONFERENTE			
N.D.G.	COGNOME E NOME		
RESIDENZA (CAP, LOCALITA', PROVINCIA, INDIRIZZO)			CODICE FISCALE
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE		SESSO	ATTIVITA' (in chiaro)
DOCUMENTO (TIPO)	DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE)	DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA)	

DATI ANAGRAFICI 4° CONFERENTE			
N.D.G.	COGNOME E NOME		
RESIDENZA (CAP, LOCALITA', PROVINCIA, INDIRIZZO)			CODICE FISCALE
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE		SESSO	ATTIVITA' (in chiaro)
DOCUMENTO (TIPO)	DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE)	DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA)	

Prendiamo atto che:

- le somme depositate sono infruttifere e potranno essere restituite agli aventi diritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2331 C.C.;
- nell'ipotesi di Iscrizione nel Registro delle Imprese della Società di cui sopra, le somme depositate potranno essere consegnate agli Amministratori della stessa previa consegna da parte di questi ultimi di copia della presente attestazione e del certificato del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti. Da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta;
- nell'ipotesi di mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della Società entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2331, comma 4, codice civile, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori che dovranno esibire copia dell'atto costitutivo, certificazione camerale dalla quale risulti la mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale, nonché l'originale della presente attestazione. In tal caso, il rimborso viene effettuato ai sottoscrittori come sopra individuati congiuntamente e solo in casi eccezionali la Banca si riserva la facoltà di consentirlo pro-quota ai singoli sottoscrittori.

PESCARA

il 21.10.2005

Firma/e del/i conferente/i  
**IL DIRIGENTE SEVTORE**  
**RAGIONERIA GEN.LE**  
**D.ssa Mariella Catarini**

CONFERENTI E RISPETTIVE SOMME VERSATE		
COGNOME E NOME	IMPORTO VERSATO	PERCENTUALE
COMUNE DI PESCARA	120.000,00	100





# BANCA CARIFE

GRUPPO BIPELLE

Società per Azioni - Sede Sociale e Dir. Generale: 65122 PESCARA  
Capitale Sociale al 01/01/2005: € 56.100.000,00 - B.I.C.: BPAL-IT-34  
Codice Fiscale - P. IVA e Registro Imprese n. 00058080664  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5150  
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Direzione e coordinamento Banca Popolare di Lodi S.c.p.a.

DEBITORI CREDITORI GESTIONE CARICHI  
6243 CARICO PARTITA

LUN 31 OTT 05

SEDE DI PESCARA

DESCRIZIONE CRED.-VERS.3/10 SOC.

DATA CONTABILE 31.10.2005

IMPORTO 120000 A DIVISA EUR

IDENT. TOT. 0000

RAPPORTO

MAGRIFICA PESCARA GAS SPA

N.D.G.



IMMUNTO VERSAMENTO CAPITALE COSTITUZIONE SOCIETA' PESCARA GAS O/C CO  
MUNE DI PESCARA

TE DESTINATARIO: 00251 SEDE DI PESCARA

ONTROPARTITA CASSA (CA) CA

ONTROPARTITA C/C (N.RO) CAUSALE VALUTA

TAMPA EVIDENZA SI (SI/NO)

N.PARTITA: 00011347

F3=ANNULLA

PREMERE INVIO PER CONFERMA

CARIFE SPA  
Servizio Enti




sottoscritto Giovanni Di Pierdomenico, Notaio  
residente in Cepagatti, iscritto nel Ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara

CERTIFICO

che la copia che precede su Tre (3) pagine, è pienamente conforme all'originale esibito  
e si rilascia per uso consentito.

Nel mio studio, addì 21 NOV. 2005



# Statuto Pescara Gas S.p.A.

## INDICE

### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

- Articolo 1 - Costituzione e denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata
- Articolo 4 - Oggetto Sociale

### TITOLO II - SOCI - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI


- Articolo 5 - Soci e Capitale
- Articolo 6 - Azioni
- Articolo 7 - Limiti alla circolazione delle azioni
- Articolo 8 - Ingresso nuovi soci
- Articolo 9 - Obbligazioni

### TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

- Articolo 10 - Organi della Società

### TITOLO IV - ASSEMBLEE

- Articolo 11 - Assemblea della Società
- Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea
- Articolo 13 - Assemblea Ordinaria
- Articolo 14 - Assemblea Straordinaria
- Articolo 15 - Diritto di intervento



*Pierdomenico Giovanni Di Lorenzo*

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

Articolo 17 - Amministratore Unico

Articolo 18 - Collegio Sindacale

Articolo 19 - Doveri del Collegio Sindacale

Articolo 20 - Controllo contabile

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 - Esercizio Sociale e bilancio

Articolo 22 - Utili di esercizio

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

Articolo 24 - Collegio arbitrale

Articolo 25 - Rinvio alle norme di legge



*Mario Parabola*

## TITOLO I - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

### Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pescara, denominata Pescara gas S.p.A., indicata nel prosieguo come "Società".

### Articolo 2 - Sede

1. La sede legale della Società è nel Comune di Pescara.
2. Con deliberazione dell'Amministratore Unico la Società potrà istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.


Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

### Articolo 3 - Durata


1. Il termine di durata della Società è fissato al 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.

### Articolo 4 - Oggetto Sociale

1. La Società è costituita per riscattare le reti, degli impianti, e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.A.) e acquistare così la proprietà delle reti, degli impianti e di ogni dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas.
2. La Società potrà sviluppare anche le attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione e implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché la gestione di reti, impianti e manufatti.
3. La Società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.



*Mario Carobolo*



4. La Società potrà, altresì, svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.
5. La Società può, in vista del conseguimento degli scopi sociali, costituire specifici enti o società oppure partecipare ad enti od a società già costituiti previa deliberazione dell'Assemblea sempre che l'Assemblea reputi tali iniziative necessarie ed opportune in relazione, ad esempio, all'entità dell'investimento, alla consistenza del rischio di impresa, all'esigenza di operare in conformità ad una scala che consenta significative economie, alla prospettiva di mettere a frutto esperienze acquisite e di acquisirne di nuove.
6. La Società, per il conseguimento dei propri scopi, potrà compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta e l'accettazione di finanziamenti nonché l'accensione di mutui o la prestazione di garanzie) che risultino necessarie od opportune.



## TITOLO II - SOCI-CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

### Articolo 5 - Soci e Capitale

1. Il capitale sociale è stabilito in € 120.000,00 (euro centoventimila) suddiviso in 1.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 120,00 ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.
3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di crediti e di beni in natura.
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e secondo le modalità che tale organo reputa convenienti.

### Articolo 6 - Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.



2. Ogni azione dà diritto a un voto.


#### Articolo 7 - Limiti alla circolazione delle azioni

1. Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico, per tutta la durata della Società.
2. Qualsiasi trasferimento azionario che, anche indirettamente e in tempo successivo, faccia venir meno la titolarità, in mano pubblica, della totalità delle azioni della Società, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società stessa.

#### Articolo 8 - Ingresso nuovi soci

1. Gli Enti locali che abbiano titolo ed interesse all'acquisizione delle quote della Società possono chiedere di entrare a far parte della medesima, conferendole contestualmente - in caso di esito positivo del procedimento di cui ai successivi commi del presente articolo - la proprietà delle proprie reti, dei propri impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per la distribuzione del gas naturale.
2. La domanda di ammissione alla Società, rivolta per iscritto all'Organo amministrativo, e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:
  - a) dichiarazione di piena conoscenza, ed integrale accettazione, di tutte le disposizioni del contratto sociale e del presente Statuto, e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società;
  - b) l'indicazione dell'organo sociale che ha deliberato la domanda;
  - c) l'information memorandum.
3. La Società si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga del caso.
4. In ogni caso l'ingresso di altri Enti locali nella Società è subordinato alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma volto a coordinare e definire le modalità di organizzazione del servizio.
5. Sulla domanda di ammissione di nuovi soci decide l'Assemblea in seduta Straordinaria.

#### Articolo 9 - Obbligazioni



Mario Scabolo

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

## TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

### Articolo 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:
  - a. L'Assemblea;
  - b. l'Amministratore Unico;
  - c. il Collegio Sindacale.


## TITOLO IV - ASSEMBLEE

### Articolo 11 - Assemblea della Società

1. L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437, comma 1 del Codice Civile.
3. Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea.
4. In caso di costituzione di una pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

### Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile, l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso, comunicato a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.



*Mario Perola*



3. Il luogo di convocazione dell'Assemblea deve essere compreso nel territorio del Comune di Pescara.
4. L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.
5. In mancanza delle formalità previste dai paragrafi precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea, l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.


#### Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata ogniqualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio;
  - b. nomina e revoca l'Amministratore; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, se previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
  - c. determina il compenso dell'amministratore e dei sindaci;
  - d. delibera sulla responsabilità dell'amministratore e dei sindaci;
  - e. approva, dopo essere stato predisposto dall'Amministratore Unico, il documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro atto di indirizzo della Società.

5. L'Assemblea ordinaria:



*Mario Scudolo*

- a. in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;
  - b. in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
6. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

#### Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria:
  - a. in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;
  - b. in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sui seguenti argomenti devono essere assunte sempre e comunque con il voto favorevole di tanti soci che detengano almeno i 4/5 del capitale sociale:
  - a. modifiche dello Statuto sociale;
  - b. aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441, 5° comma del Codice Civile.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

#### Articolo 15 - Diritto di intervento

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.
2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di delega conferita per iscritto.

*Antonio Carotolo*

3. La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore unico, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società né ai membri del Collegio Sindacale o ai dipendenti delle società da essa controllate, né ad aziende o Istituti di credito.
4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.




#### Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.
  2. Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità del voto ed accertare i risultati delle votazioni.
- L'Assemblea nomina un segretario.

### TITOLO V - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

#### Articolo 17 - Amministratore Unico

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. L'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, ed ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'Amministratore Unico i poteri relativi a:
  - a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
  - b) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare



## TITOLO VII - NORME FINALI

### Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

### Articolo 24 - Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie che insorgessero tra i soci, o tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Pescara.
2. La sede arbitrale sarà stabilita dagli arbitri stessi e comunicata alle parti contendenti.
3. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto con le procedure di cui al Codice di Procedura Civile.

### Articolo 25 - Rinvio alle norme di legge


1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.



*Milano Perobol*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

NEL MID STUDIO. Add. 04 GEN. 2006



A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the right side of the page. Below the signature is a circular official seal. The seal contains a central emblem and is surrounded by the text "DI PIETRO MENEGHO GIOVANNI DI LORENZO NEGRO IN CARA".